

L'ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI (GRUPPO D'AZIONE FINANZIARIA CONTRO IL RICICLAGGIO DEI CAPITALI) NEL DIRITTO INTERNO SVIZZERO

A CURA DI **DENISE PAGANI ZAMBELLI**

Avvocato, Master of Advanced Studies (M.A.S.) in Tax Law

Studio legale Altenburger Ltd legal + tax, Lugano



L GAFI, istituito nel 1989 a Parigi, è il principale organo internazionale il cui intento consiste nella collaborazione contro il riciclaggio di denaro,

contro il finanziamento del terrorismo e contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. Oltre all'individuazione dei principali metodi utilizzati dai contravventori al fine di perpetrare i crimini di cui sopra, il GAFI elabora tutta una serie di raccomandazioni al fine di trovare delle contromisure efficaci e con lo scopo di armonizzare, a livello internazionale, la politica in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Nel 2005 il GAFI ha valutato le normative svizzere e le ha considerate non conformi in relazione alle proprie raccomandazioni. Nel 2011 anche il Global Forum ha pubblicato un rapporto critico nei confronti della Svizzera.

Nel febbraio 2012 la Svizzera ha approvato le 40 raccomandazioni rivedute del GAFI e si è attivata al fine di apportare gli adeguamenti necessari al diritto interno per renderlo compatibile con le stesse; nel corso del mese di dicembre 2013, il Consiglio Federale («CF») ha licenziato un Disegno di legge ed il relativo messaggio concernenti l'attuazione delle citate raccomandazioni.

Le modifiche che dovranno essere recepite riguardano, innanzitutto, la trasparenza

delle persone giuridiche e delle azioni al portatore, così come l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto. In seconda battuta, si propone di sussumere (e ancorare nelle normative di specie) le infrazioni fiscali gravi quali reati preliminari al riciclaggio di denaro. Infine, come conseguenza inevitabile del recepimento delle raccomandazioni GAFI nel diritto interno svizzero, sarà estesa anche la portata dei procedimenti di cooperazione penale internazionale.

Di seguito ci concentreremo sui primi due temi, sicuramente di ampio interesse e rilevanza per i principali attori del nostro panorama economico-finanziario.

Le raccomandazioni del GAFI in materia di trasparenza dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche prevedono l'obbligo di introdurre le misure atte ad impedire l'utilizzo delle società (o persone giuridiche) ai fini del riciclaggio di denaro o ai fini del finanziamento del terrorismo. I Paesi devono assicurarsi che esistano (e che siano sempre accessibili alle autorità che ne facciano richiesta) informazioni soddisfacenti, esatte e aggiornate in merito ai beneficiari effettivi ed al controllo delle persone giuridiche. In particolare, i Paesi che ancora permettono l'emissione di azioni al portatore dovranno prendere le misure appropriate affinché i titolari di tali azioni possano essere identificati.

La Svizzera, pertanto, è tenuta ad introdurre misure intese all'identificazione dei beneficiari economici delle persone giuridiche, così come a garantire la trasparenza delle società non quotate che emettono azioni al portatore.

Poiché l'abolizione delle azioni al portatore, così come un eventuale loro immobilizzo, non sono state ritenute ipotesi percorribili, si è deciso di proporre delle alternative che consentissero di raggiungere comunque lo scopo prefissato di trasparenza fiscale delle persone giuridiche il cui capitale è emesso con azioni al portatore. Pertanto, il proposto Disegno di legge consente alle società con azioni al portatore di optare tra le seguenti possibilità:

1. Annuncio, da parte dell'azionista, alla società in merito alla sua identità; così come l'annuncio dell'identità degli aventi economicamente diritto alle azioni, qualora la partecipazione acquistata - da parte di un azionista o d'intesa con terzi - ammonti almeno al 25% del capitale o dei diritti di voto (con conseguente obbligo di tenuta, da parte della società, di un elenco dei titolari delle azioni al portatore, rispettivamente degli aventi economicamente diritto alle stesse).

Tali obblighi di annuncio dovranno essere rispettati dall'entrata in vigore della legge, così come si evince dagli articoli 1, 2 e 3 delle disposizioni transitorie del Disegno di

legge («P-Disp. Trans») e valgono per le azioni al portatore esistenti al momento dell'entrata in vigore, per ogni nuovo acquisto di azioni al portatore, così come per le azioni al portatore e nominative se si raggiunge la quota di controllo qualificato (25%). Per quanto riguarda le azioni al portatore già esistenti, l'annuncio deve essere fatto entro sei mesi dall'entrata in vigore, mentre per ogni nuovo acquisto l'annuncio deve avvenire entro un mese dallo stesso.

2. L'Assemblea generale («AG») può prevedere che l'**annuncio** di cui al precedente punto sia fatto, invece che alla società, ad un **intermediario finanziario** ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro («LRD»).

3. **Conversione agevolata** delle azioni al portatore in **azioni nominative**.

La delibera, da parte dell'AG, in merito alla conversione di azioni al portatore in azioni nominative è presa a maggioranza semplice. La nuova norma vieta espressamente la facoltà di prevedere statutariamente delle norme che rendano più difficile la conversione.

4. Emissione di azioni al portatore quali **titoli contabili** (trattasi di diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente accreditati su un conto titoli e dei quali i titolari dei conti possono disporre ai sensi della Legge federale sui titoli contabili «LTC»).

Per quanto riguarda, invece, il secondo tema che qui ci occupa, si osserva come il GAFI abbia inserito le infrazioni fiscali gravi nell'elenco dei reati che devono imperativamente costituire "reati preliminari al riciclaggio di denaro". La definizione di "reati fiscali gravi" è demandata al diritto interno dei vari Stati; in Svizzera si designano come "reati gravi" i crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 del Codice penale («CP»): "sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni".

Invece di procedere con una revisione della legislazione tributaria introducendovi una fattispecie di crimine, si è deciso di introdurre nel CP un nuovo reato preliminare al riciclaggio di denaro sotto forma di frode fiscale qualificata nell'ambito delle imposte

dirette (il c.d. "delitto fiscale qualificato"). Con questa modifica, non solo i crimini saranno considerati reati preliminari al riciclaggio, ma lo sarà anche la frode fiscale così come è definita nell'art. 186 della Legge federale sull'imposta federale diretta («LIFD») e nell'art. 59 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni («LAID»), purché le imposte sottratte superino CHF 300'000.- (così come da decisione del 12 marzo scorso del Consiglio degli Stati; il CF, invece, aveva proposto una soglia di CHF 200'000.-). A tal proposito, si fa notare come, sempre in data 12.3.2014, il Consiglio degli Stati ha deciso di fissare nuove regole che limiteranno i pagamenti cash ad un importo massimo di CHF 100'000.-) per periodo fiscale. Unitamente alla modifica proposta del CP, si è stabilito di prevedere anche un'estensione dell'attuale truffa qualificata in materia di imposte indirette.

Attendiamo la versione definitiva del progetto che sarà, evidentemente, valutabile in maniera più concreta una volta terminato il dibattito parlamentare. 